

REGIONE PUGLIA

ASL FG

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n.39)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1073 del 14 APR. 2008

OGGETTO: Costituzione Società "SANITASERVICE s.f.l."

L'anno 2008 il giorno 14 del mese di APRILE alle ore
1 nella sede dell'A.S.L. FG, Piazza della Libertà, 1 Foggia, il Com-
missario Straordinario Dott. Donato Troiano, nominato con D.G.R. n. 2058 del
29/12/2006, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Maria Rosaria Da-
niello e dal Direttore Sanitario Dott. Leonardo Trivisano, ai sensi dell'art.5
comma 8 della L. R. 39/2006, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su relazione e proposta del Sub-Commissario, Dr. Antonio di Biase, per la specifica personale professionalità, cui è dovuta l'allegata approfondita analisi delle condizioni organizzative del servizio "118" e dei servizi di supporto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato:

- che la Asl FG, per lo svolgimento dell'attività di soccorso (cd. "118") si avvale del concorso di enti e di associazioni. In particolare, si avvale dell'attività resa da imprese cooperative per la gestione delle postazioni operanti negli ambiti territoriali della ex Ausl FG1 e della ex Ausl FG3 (limitatamente alla città di Foggia), e dell'attività resa da Associazioni del *Volontariato* per la gestione delle postazioni operanti negli ambiti territoriali della ex Ausl FG2 e della ex Ausl FG3 (città di Foggia esclusa);
- che l'attuale assetto organizzativo delle postazioni del "Servizio 118" nelle quali operano i dipendenti delle cooperative è caratterizzato da eccessiva eterogeneità e frammentarietà (sia per il numero delle cooperative stesse, dieci, e sia per la eterogenea composizione del personale costituente le *equipes* delle singole postazioni, appartenente a enti diversi), con conseguente grave nocimento in termini di efficienza e di efficacia del servizio stesso;
- che per la gran parte dei servizi non sanitari affidati ad imprese terze, quali a mero titolo esemplificativo "i servizi di ausiliario, di guardiana, di logistica, di trasporti interni, di smistamento e consegna posta interna, di giardinaggio, di pulizia e, in generale, i servizi e le prestazioni di consulenza non sanitaria e di supporto alle attività istituzionali e peculiari dell'azienda sanitaria" - quelli cioè non integranti servizi e prestazioni diretti alla tutela della salute così come individuati e definiti dall'art.113 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.12, e dagli artt. 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.e ii. - la Asl sostiene costi orari per addetto oscillanti fra euro 9,10= ed euro 21,70=, spesso non armoniosi con quelli stabiliti dai decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aventi ad oggetto "Determinazione del costo medio orario dei dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo";
- che i direttori dei presidi ospedalieri, i dirigenti di reparti e servizi hanno sovente lamentato il disagio indotto dal tumultuoso *turn over* del personale dipendente delle aziende affidatarie dei servizi prima indicati, assunto con contratti di lavoro *flessibili*, rappresentando che il continuo susseguirsi di persone sempre diverse da un periodo all'altro (in genere quattro/sei mesi) è fonte di instabilità organizzativa nei reparti e nei servizi e che, invece, sarebbe

opportuno che l'azienda instaurasse rapporti stabili anche con il personale dipendente da terzi, in modo da evitare il costo del periodico ambientamento nei luoghi di lavoro e di realizzare una maggiore produttività per addetto;

Considerato:

- che l'attività esternalizzabile nell'ambito del "Servizio 118", quella per la quale le norme consentono alle aziende sanitarie di avvalersi del concorso di terzi, riguarda le prestazioni di supporto a quelle sanitarie vere e proprie, giusta art.5 del DPR 27.3.1992 ("Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza") e *Accordi* assunti in sede di Conferenza Stato Regioni (*cfr.* Accordi Stato-Regioni dell'11.4.1996 e del 22.5.2003);
- che è interesse dell'azienda avvalersi del concorso di un solo ente per lo svolgimento sia della parte di attività di soccorso attualmente affidata a dieci cooperative e sia per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di supporto alle attività istituzionali, essendo pacifico che tanto:
 - a) conferirebbe maggiore stabilità ed affidabilità sia al sistema di emergenza/urgenza sanitaria che alle singole strutture nelle quali si articola l'azienda;
 - b) faciliterebbe adattamenti e modifiche organizzative del servizio "118", in vista dei futuri compiti del servizio medesimo;
 - c) determinerebbe una più efficiente organizzazione, con benefici effetti economici, riducendosi il costo annuo per postazione dalle attuali 508 mila euro a 480 mila;
 - d) contribuirebbe a creare stabili rapporti di lavoro (a tempo indeterminato) fra gli addetti ai servizi e l'ipotizzato unico ente;
- che a seguito della diversa formulazione dell'art. 3 c.1 del D.Lgs. 30.12.92 n.502 (che definiva l'azienda sanitaria *ente strumentale della regione*) intervenuta con il D.Lgs. 7.12.93 n. 571, è pacifico che l'azienda sanitaria è "*azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica*";
- che è possibile che la Asl costituisca una apposita società di capitali per la gestione dei servizi esternalizzabili, in particolare per la gestione delle attività di soccorso non costituenti *compiti diretti di tutela della salute* e per la gestione dei servizi di supporto alle sue attività istituzionali;

- che la natura delle attività da svolgere da parte della ipotizzata società di capitale rende inapplicabile il divieto sancito con l'art. 9 bis c.4 del D.Lgs. 30.12.92 n.502 del seguente tenore letterale "Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute";
- che la gestione di tali servizi non integra l'ipotesi di *sperimentazione gestionale* prevista dall'art.9 bis c.1 del D.Lgs. 30.12.92 n.502;
- che, condividendo valutazioni e suggerimenti contenuti nella relazione e relativi allegati redatta dal sub-commissario dott. Antonio di Biase, è interesse dell'azienda costituire una società di capitali i cui elementi essenziali di seguito si elencano:

- Denominazione: Sanitaservice srl
- Forma giuridica: società a responsabilità limitata
- Oggetto sociale: concorso nell'attività di soccorso di cui al DPR 27.3.1992 e Gestione dei servizi di supporto alle attività istituzionali affidate alle aziende sanitarie dal Servizio sanitario nazionale;
- Capitale sociale: euro 100.000,00= (euro centomila/00)
- Sede: Foggia, piazza Libertà
- Valore di una quota: euro 1,00= (euro uno/00)
- Durata: anni venti
- Amministrazione e Rappresentanza: amministratore unico

- che trattandosi di società a responsabilità limitata unipersonale il versamento del capitale sociale va eseguito nella misura del cento per cento;

- che per il versamento del capitale sociale la Asl ha la disponibilità delle risorse finanziarie da attingere dal conto n.ro 030.110.00180

- che le formalità connesse e conseguenti alla costituzione della società verranno poste in essere dal dott. Marcello Labianca, notaio in San Ferdinando di Puglia;

Visto il D.lgs. 502/92 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 36/94 e 38/94 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.40/07, art.3 c.26;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.




(Partecipazione in altre imprese controllate e collegate) con modifica dell'attuale piano di investimenti.


DELIBERA

- **di costituire** la Società unipersonale denominata "Sanitaservice srl";
- **di approvare** lo schema di statuto allegato alla presente deliberazione sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che in sede di rogito notarile il Commissario Straordinario potrà apportare tutte le modifiche formali necessarie al suo adeguamento a dettati normativi;
- **di ~~de~~^{le} trasmettere** la presente deliberazione alla Regione Puglia, Assessorato alle Politiche della Salute, per quanto di competenza, corredata dei pareri dei direttori di area economico-finanziaria e gestione del personale, oltre che del collegio sindacale;
- **di disporre** che il direttore delle risorse economiche e finanziarie provveda al versamento del capitale sociale di euro 100.000,00= (euro centomila/00) presso la Banca Popolare di Milano ag. di Foggia;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.
- Per conferma della legittimità e conformità del presente atto alla legislazione vigente.

Il Direttore amministrativo




Il Direttore sanitario



Il sub commissario, dott. Savino Inchingolo



Il sub commissario, dott. Antonio di Biase




Area Gestione Risorse Finanziarie

Visto, per il riscontro contabile.

Conto _____ Budget anno _____

Il Dirigente _____

Il Commissario Straordinario
(dott. Donato Troiano)



PUBBLICAZIONE

M65

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della ASL FG per gg.15 consecutivi ai sensi della L.R. 22.06.94, n.22 art.23, comma 1

Dal 15 APR. 2008 al 30 APR. 2008

ESECUTIVITA'

(ai sensi dell'art.23, comma 2, L.R. 22/06/94, n.22)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il ~~IMMEDIATA~~ ESECUTIVITÀ

CONTROLLO DI LEGITTIMITA'

La deliberazione è stata inviata per il controllo di legittimità a:

- Collegio Sindacale il 15 APR. 2008
- Conferenza dei Sindaci _____
- Giunta Regionale _____

ESITO CONTROLLO

- Esecutività per decorrenza termini
- Per esame favorevole della Giunta Regionale

NOTE

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA.

Art. 1. — È corrente una Società a responsabilità limitata con la denominazione "Sanitaservice srl".

Art. 2. — La società ha per oggetto la gestione di servizi nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, di inserimento lavorativo e sociale.

In particolare, l'oggetto dell'attività riguarderà la gestione dei seguenti servizi:

- supporto e integrazione dei servizi e delle prestazioni rese da strutture sanitarie, pubbliche e private;
- supporto e integrazione dei servizi sanitari di emergenza-urgenza, con particolare riferimento al soccorso, trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi tipo di struttura sanitaria o presso strutture di ausilio all'attività sanitaria;
- supporto e integrazione delle attività comunque svolte dalle aziende sanitarie non costituenti compiti diretti della salute;
- assistenza sanitaria, socio-sanitaria, educativa;
- ausiliario, logistica, posta interna, trasporti, portierato, guardiania, pulizia, sanificazione, disinfestazione, giardinaggio.

La società potrà partecipare a trattative, licitazioni, gare di appalto, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, ivi inclusa il rilascio di fidejussioni, purchè utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà consorzarsi con altre imprese, partecipare ad associazioni temporanee e/o raggruppamenti di imprese, nonché assumere interessenze sotto qualsiasi forma in altre imprese per l'esecuzione di quanto sopra previsto.

La società intende avvalersi delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi fiscali e contributivi sotto qualsiasi forma, per le imprese che realizzano nuove iniziative imprenditoriale e per le imprese operanti nei territori meridionali.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge essa potrà compiere tutte le operazioni che saranno ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Allegato alla Delibera
n. 1073 del 14 APR. 2008
costa di n. 9 fogli.



Art. 3. — La società ha sede in Foggia, Piazza della Libertà n.1.

Art. 4. — La durata della società è fissata al trentuno dicembre duemilatrenta (31/12/2030).

CAPITALE.

Art. 5. — Il capitale sociale è determinato in euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Art. 6. - Le quote di partecipazione sociale non possono essere inferiori a 1 (uno) euro o multipli di 1 (uno) euro.

— Le quote di partecipazione sociale sono liberamente trasferibili.

In caso di alienazione della quota, a titolo oneroso, per atto tra vivi, è riservato ai soci, a parità di condizioni, il diritto di prelazione. Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria quota, dovrà informare con lettera raccomandata l'organo amministrativo il quale ne darà comunicazione agli altri soci entro quindici giorni dalla informazione ricevuta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dall'organo amministrativo. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, la quota sarà suddivisa in proporzione alle quote già possedute.

I soci possono conferire, anche in ipotesi di futuro aumento di capitale sociale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Art. 7. — I versamenti sulle quote sono richiesti dagli amministratori nei termini e modi che reputeranno convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente, fermo il disposto dell'art. 2466 C.C.

I soci, nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei regolamenti, potranno effettuare finanziamenti anche in conto capitale a favore della società. Detti finanziamenti, salvo patto contrario, devono intendersi infruttiferi di interessi.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE.



Art. 8. — Sono di competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479 C.C. ivi compresa la nomina degli amministratori.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 9. — Il diritto di voto spetta ai soci iscritti nel libro dei soci. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 10. — L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

Art. 11. — Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura degli amministratori con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. A tal fine, l'amministratore o il sindaco che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Art. 12. — Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona anche non socio e la relativa documentazione è conservata dalla società secondo quanto previsto dalla legge.

La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

Art. 13. — L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione ove sussista ovvero, qualora gli amministratori non costituiscano un Consiglio, dall'amministratore più anziano o infine, in difetto, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.



Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 14. — L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.

Art. 15. — La società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina, da un unico Amministratore ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di tre componenti ovvero ancora da un minimo di due ad un massimo di tre amministratori non costituenti un Consiglio.


Qualora vengano nominati più amministratori senza che sia precisato il sistema di amministrazione prescelto, si intenderà nominato un Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati a tempo determinato, per il periodo che viene fissato di volta in volta all'atto della nomina ovvero possono essere nominati fino a dimissioni o revoca.

Sino a contraria decisione dei soci, gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C.

Art. 16. — In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause vengano a mancare più di un amministratore, si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono provvedere affinché i soci siano messi in condizioni di procedere con urgenza alla nomina di tutti gli amministratori.

Art. 17. — Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente, ove non vi abbiano già provveduto i soci in sede di nomina. Il Consiglio può nominare anche un Vicepresidente che



sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, quest'ultimo anche estraneo.

Art. 18. — Il Consiglio si raduna, sia presso la sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi componenti.

Art. 19. — Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima.

L'avviso dovrà essere inviato dal Presidente a tutti gli altri amministratori e, ove nominati, ai sindaci effettivi e al revisore.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio si intenderà regolarmente costituito qualora vi intervengano tutti gli amministratori in carica e, ove nominati, i sindaci effettivi ed il revisore.

Art. 20. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 21. — Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere poste limitazioni ai poteri degli amministratori.

Art. 22. — La rappresentanza della società è attribuita all'Amministratore Unico ovvero, al Presidente del Consiglio di amministrazione se nominato ovvero ancora ai singoli amministratori delegati ove nominati.

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione inoltre rappresentano la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 23. — Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni ed il compenso. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 C.C., né ogni altra attribuzione che per legge non sia delegabile.



Qualora il Consiglio sia composto da due membri, in caso di disaccordo sulla revoca dell'amministratore delegato, si intenderanno decaduti entrambi gli amministratori e si dovrà procedere d'urgenza alle nuove nomine.

Art. 24. — L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione possono nominare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 25. — Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2475 C.C., in caso di nomina di più amministratori non costituenti un Consiglio, l'amministrazione e la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio spettano secondo quanto stabilito in sede di nomina:

- o disgiuntamente a ciascun amministratore il quale potrà compiere con firma singola qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- o congiuntamente a tutti gli amministratori i quali potranno compiere con firma abbinata qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- o congiuntamente ad un numero di amministratori che rappresenti la maggioranza di quelli in carica con facoltà di compiere con firma tra loro congiunta qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.


Qualora in sede di nomina sia precisato che gli amministratori nominati non costituiscono un Consiglio, ma nulla sia detto in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, questi spetteranno disgiuntamente a ciascun amministratore.

Art. 26. — Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale, ovvero un compenso in tutto o in parte costituito da una partecipazione proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dai soci stessi.

COLLEGIO SINDACALE.

Art. 27. — Qualora la legge lo prescriva, i Sindaci sono tre effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.



BILANCIO ED UTILI.

Art. 28. — Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29. — Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.


Art. 30. — Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dagli Amministratori ed entro il termine che viene annualmente fissato dagli Amministratori stessi.

Art. 31. — I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 32. Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge, alla quale è fatto rinvio per la relativa disciplina. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel detto registro delle imprese.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.



EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO CON ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA
COMPETENZA AI SOCI

Art. 33. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi previa decisione dei soci.

Art. 34. I titoli possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Se messi, successivamente, in circolazione, il soggetto che li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o dei soci della società medesima.

Art. 35. La decisione di emissione dei titoli di debito deve disporre su:

- a) valore nominale di ciascun titolo;
- b) rendimento o criteri di valutazione dello stesso;
- c) modo e tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) eventuale subordinazione del diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed alla corresponsione degli interessi, alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) possibilità di variazione di tempi ed entità del pagamento degli interessi in ragione di parametri oggettivi anche relativi all'andamento della società.

Art. 36. I titoli di debito devono indicare:

- la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- la data della deliberazione della sua emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese;
- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ogni titolo, i diritti attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, le modalità di pagamento dei rendimenti o di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.



Art. 37. I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

- i) alla nomina ed alla revoca del rappresentante comune;
- ii) alle rettifiche eventualmente da apportare alle condizioni del prestito;
- iii) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e al relativo rendiconto;
- iiii) agli altri oggetti d'interesse comune dei detentori dei titoli di debito.

Art. 38. L'assemblea dei sottoscrittori di titoli di debito è convocata con lettera raccomandata a/r, a cura dell'organo amministrativo della società emittente o del rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando essi lo considerino necessario o quando ne sia fatta richiesta dai possessori dei titoli che rappresentino il ventesimo di quelli emessi e non estinti. In caso di emissione di titoli di debito al portatore, l'assemblea è convocata con avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana recante l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza, elenco delle materie da trattare. In caso di inerzia dei soggetti tenuti alla convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso può essere predisposto e spedito direttamente dai possessori dei titoli di debito, che rappresentino almeno il 15 per cento del valore dell'emissione.

Art. 39. L'assemblea dei sottoscrittori dei titoli di debito è regolata dalle medesime norme che disciplinano l'assemblea dei soci recate da questo statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 40. La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito.

Art. 41. All'assemblea in parola possono assistere i componenti dell'organo amministrativo e, ove nominato, dell'organo di controllo della società.

Art. 42. Le deliberazioni dell'assemblea dei sottoscrittori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di essere posto in uso e conservato dal rappresentante comune con le stesse modalità con cui sono conservati gli altri libri sociali.

